



COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE

- Città Metropolitana di Palermo -

SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N° 22 DEL 16/04/2024 REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE N° 22 DEL 16/04/2024

Oggetto: Campagna AIB 2024 -Attività di prevenzione e contrasto del rischio incendi boschivi di vegetazione e di interfaccia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Sindaco

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 24/02/1992 n. 225

Considerato che il territorio Comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danno con conseguenze anche sulla pubblica incolumità a seguito di incendi che possono svilupparsi nel territorio per la presenza di sterpi ed arbusti, facile esca o strumento di propagazione del fuoco;

Ritenuto necessario, con l'approssimarsi di tale stagione, predisporre misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi;

Vista la legge 352/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista l'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";

Vista la L.R. 6 aprile 1996, n. 16, che disciplina il "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

Vista la L.R. 14 aprile 2006, n. 14 di modifica ed integrazione della L.R. 16/96;

Visto l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 13 del D.Lgs n.205 del 03.12.2010;

Visto il D.A. n. 117/Gab del 20.07.2011 dell'Ass.to Reg.le Territorio Ambiente;

Vista la direttiva emanata dal Comando Corpo Forestale della Regione Sicilia prot. 16924 del 13.05.2011, con la quale si richiama l'attenzione al rispetto del D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, che ha modificato il D.Lgs. 152/2006, con riferimento all'art. 13 che dispone: "... paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi... se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tale devono essere trattati";

Vista il Decreto n. 91 del 24.06.2014, convertito in Legge 11.08.2014 n. 116, che modifica il D.Lgs. 152/2006, ed in particolare all'art. 14 comma 8 lettera b) recita:

all'articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

Visti gli artt. 449 e 650 del C.P.P.;

Visto il Regolamento comunale "prevenzione e modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole" adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26.09.2001;

Vista la L.R. n. 14/98 nel testo vigente "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Codice della protezione civile, giusto D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 236 del 13.06.2023, avente ad oggetto "campagna AIB 2023 -Attività di prevenzione e contrasto del rischio di incendi boschivi";

Considerato che, le attuali condizioni di rischio per l'eccessiva proliferazione di vegetazione, per le abbondanti precipitazioni nel mese di maggio consigliano di mantenere il periodo di divieto;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Ritenuto di dover emanare apposita ordinanza che fissi criteri per la prevenzione degli incendi, a tutela della sicurezza pubblica e dell'igiene ambientale;

Visto il Decreto del Presidenziale della regione Siciliana n. 515/GAB del 11 marzo 2024, trasmesso dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con nota prot. n. 4101 del 11/03/2024 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 1789 del 12/03/2024, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di San Mauro Castelverde la Dott.ssa Cirmigliaro Salvina, con i poteri del Sindaco, Giunta Municipale e del Consiglio Comunale;

Visto il verbale di insediamento prot. n. 1993 del 15/03/2024.

ORDINA

per tutto il periodo dal 1 Maggio al 15 ottobre E' VIETATO:

1. di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
2. in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;
3. fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie;
4. adoperare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.

ORDINA

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette con annesse aree verdi, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annessi aree pertinenziali, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo si provveda:

- all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade;
- alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- al mantenimento, per tutto il periodo sopra individuato delle condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani dovranno essere eliminati per una fascia di lunghezza non inferiore a ml. 10.

Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni nel territorio comunale nel periodo su indicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 giugno, con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli

interessati.

SANZIONI

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito di incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi degli artt. 449 e 650 del Codice Penale.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 10 del regolamento "prevenzione e modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole", di somma variabile da € 52,00 (euro cinquantadue/00) ad € 253,00 (euro duecentocinquantatre/00). In caso di recidiva o di violazione in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione massima.

La sanzione massima sarà applicata anche per ogni ettaro o frazione di terreno incendiato, così come previsto dall'art. 40, comma 3°, della L.R. 16/96 e s.m.i., ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.

A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INVITA

Chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi, nelle zone urbane o periferiche è invitato a dare l'allerta alle persone del luogo per un pronto intervento e messa in sicurezza delle persone, e darne immediato avviso ad una delle seguenti Amministrazioni:

- **Numero Unico Emergenza** al numero **112**
- **Vigili del Fuoco** al numero **115**
- **Corpo Forestale regionale** al numero **1515**
- **Sala Operativa della Protezione Civile** al numero verde **800 40 40 40**
- **Polizia Municipale di San Mauro C/de** ai numeri cell. **3701275651 - 3701275649**
- **Servizio Comunale di Protezione Civile** ai numeri tel. **0921674083 - 0921674775** int. 45 e 57
- **Associazione locale di Protezione Civile** ai numeri cell. **3385727494 - 3386259484**

DISPONE

Che la Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e il Corpo Forestale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza e della vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, adottando gli eventuali provvedimenti sanzionatori di competenza.

Che venga data la massima divulgazione della presente ordinanza per raggiungere la popolazione in maniera capillare attraverso l'impiego di più canali d'informazione, quali albo on line, sito social e web dell'ente www.comune.sanmaurocastelverde.pa.it e affissione nei locali pubblici.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- Prefettura di Palermo;
- Dipartimento di Protezione Civile Regionale;
- Città Metropolitana di Palermo - Servizio di Protezione Civile;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Distaccamento di Cefalù;
- Corpo Forestale della Regione Siciliana;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo
- Distaccamento Forestale di Gangi;
- Sindaci dei Comuni di: Pollina (PA), Castelbuono (PA), Geraci Siculo (PA), Gangi (PA), Castel di Lucio (ME), Tusa (ME);

Dalla Residenza Municipale, 16/04/2024



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Cirigliaro Salvina